

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1185

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LISI, BELLONI, GARATTI, FABRIS,
BATTAGLIA e GRIPPALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1994

Divieto di pubblicazione di nomi ed immagini di magistrati
impegnati in indagini penali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che propone l'aggiunta di un comma rispettivamente all'articolo 114 del codice di procedura penale e all'articolo 684 del codice penale, è motivato da molteplici ragioni che, oggi più che mai, si appalesano giuste e valide. Tutti i magistrati impegnati nella fase delicata delle indagini, specie quelli che sono titolari di inchieste altrettanto delicate, hanno l'ineludibile esigenza di sicurezza e tranquillità e, se vogliamo, di maggiore serenità nell'adempimento dei loro compiti difficili, stressanti e certo bisognosi di tutela e salvaguardia.

Queste norme, potrebbero, di per se stesse, oltre ad assicurare quanto sopra

evidenziato, evitare che la personalizzazione eccessiva di un certo tipo di indagini, si tiri dietro, così come è accaduto, polemiche od attacchi personali a chi, impegnato nella ricerca della verità, di tutto ha bisogno, fuorchè di clamore e confusione.

È evidente, per le ragioni sopra addotte, che queste norme non possano intendersi formulate in dispregio della libertà di stampa, poichè nessun divieto contengono di pubblicare le notizie sui fatti e sulle indagini in corso nei confronti di chicchessia, il tutto nell'ambito e nel rispetto della previsione nella legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È vietata la pubblicazione dei nomi e delle fotografie dei magistrati titolari delle indagini nonché dei capi degli uffici del pubblico ministero, fino a che non si siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

Art. 2.

1. All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Con la stessa pena è punito chiunque pubblici con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione i nomi o le fotografie dei magistrati impegnati nelle inchieste penali, e fino a che non si siano concluse le indagini preliminari».

